



COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERA COMMISSARIALE CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE **N. 7 DEL 18/12/2023.**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE
ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella sala del Comune suddetto, il Commissario, Prefetto Dott.ssa Vincenza Filippi con l'assistenza del Segretario Generale che cura la presente verbalizzazione

presa in esame la seguente proposta inserita all'ordine del giorno;

Proposta N. 65 del 18/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del decreto del Prefetto della Provincia di Livorno del 23 Ottobre 2023 con il quale viene disposto:

- di sospendere il Consiglio Comunale di Cecina per un periodo di 90 giorni;
- di nominare quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente la sottoscritta Dott.ssa Vincenza Filippi, Prefetto in quiescenza, conferendole i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Visto inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2023, con il quale, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Cecina, la sottoscritta D.ssa Vincenza Filippi è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29/09/2020;

Visto il disposto dell'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000 con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, riferiti ad un orizzonte temporale triennale;

Richiamato l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l’elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Visto il citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l’apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del “prospetto delle aliquote” dell’IMU, all’interno dell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamato l’art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025”*;

Considerato, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023, non è più obbligatorio per l’anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

Ritenuto tuttavia legittimo, oltre che necessario, ricondurre le fattispecie impositive disciplinate da questo Ente alle casistiche individuate e previste dal Decreto Ministeriale come sopra citato anche al fine di agevolare l'applicazione del tributo da parte del cittadino-contribuente e più precisamente alle seguenti fattispecie principali:

- 1 abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- 2 fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3 fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- 4 terreni agricoli;
- 5 aree fabbricabili;
- 6 altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

Ritenuto altresì, così come consentito dallo stesso Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023, di introdurre ulteriori differenziazioni nell'ambito della fattispecie altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), mutuandole per lo più dalle condizioni individuate nell'allegato A dello stesso Decreto Ministeriale sopra citato e rispettando i criteri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

FATTISPECIE IMPOSITIVA DM 7/07/2023	ALIQUOTA
1 Abitazione principale di categoria A1, A8, A9 -	0,6 per cento
2 Fabbricati rurali ad uso strumentale -	0,0 per cento
3 fabbricati appartenenti al gruppo catastale D -	1,06 per cento
4 Terreni agricoli -	0,76 per cento
5 Aree fabbricabili -	1,06 per cento
6 altri fabbricati - applicabile in via residuale a tutte le fattispecie afferenti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, che non presentano le condizioni sotto elencate	0,76 per cento
6A altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento agli immobili di categoria A10, B, C a disposizione	1,06 per cento
6B altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento agli Immobili di categoria A10, B, C locati	0,9 per cento

6C altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i., nel rispetto del protocollo d'intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo	0,1 per cento
6D altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno	1,06 per cento
6E altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno	1,14 per cento
6F altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in comodato d'uso gratuito (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) a condizione che il comodatario abbia un grado di parentela sino al secondo grado (in linea retta e collaterale) e la utilizzi come abitazione principale	0,8 per cento
6G altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in comodato d'uso gratuito (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) a condizione che il comodatario, diverso dal parente sino al secondo grado (in linea retta e collaterale), la utilizzi come abitazione principale	1,06 per cento
6H altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) a disposizione	1,14 per cento

Dato atto che permane la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato altresì atto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 751 della L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visto l'art. 1 comma 81 L. 29.12.2022 n. 197 che ha aggiunto all'art. 1 comma 759 L. 27.12.2019 n. 160 a partire dal 1° gennaio 2023, la seguente fattispecie di esenzione IMU "g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione";

Dato atto che, per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Considerata la necessità di confermare per il 2024, l'aumento fino alla misura massima dell'1,14 per cento dell'aliquota IMU relativa alle abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti

per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno, verificato che, ai sensi del comma 755 dell'art. 1, L. n. 160/2019, è possibile incrementare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

Dato atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", inserimento rinviato al 2025 dal citato art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Sentito il Segretario Generale.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e si ritengono ivi richiamate e approvate;

2. Di ricondurre le fattispecie impositive previste e disciplinate dal Comune di Cecina alle casistiche di cui al Decreto Ministeriale 7 Luglio 2023 anche al fine di agevolare l'applicazione del tributo da parte del cittadino-contribuente e più precisamente alle seguenti fattispecie principali:

- 1 abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

- 2 fabbricati rurali ad uso strumentale;

- 3 fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;

- 4 terreni agricoli;

- 5 aree fabbricabili;

- 6 altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

3. di introdurre ulteriori differenziazioni nell'ambito della fattispecie altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), mutuandole per lo più dalle condizioni individuate nell'allegato A dello stesso Decreto Ministeriale sopra citato e rispettando i criteri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

4. di determinare pertanto le aliquote IMU per l'anno 2024 nelle misure come di seguito indicate:

FATTISPECIE IMPOSITIVA DM 7/07/2023	ALIQUOTA
1 Abitazione principale di categoria A1, A8, A9 -	0,6 per cento
2 Fabbricati rurali ad uso strumentale -	0,0 per cento
3 fabbricati appartenenti al gruppo catastale D -	1,06 per cento
4 Terreni agricoli -	0,76 per cento
5 Aree fabbricabili -	1,06 per cento
6 altri fabbricati - applicabile in via residuale a tutte le fattispecie afferenti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, che non presentano le condizioni sotto elencate	0,76 per cento
6A altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento agli immobili di categoria A10, B, C a disposizione	1,06 per cento
6B altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento agli Immobili di categoria A10, B, C locati	0,9 per cento

6C altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i., nel rispetto del protocollo d'intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo	0,1 per cento
6D altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno	1,06 per cento
6E altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno	1,14 per cento
6F altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in comodato d'uso gratuito (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) a condizione che il comodatario abbia un grado di parentela sino al secondo grado (in linea retta e collaterale) e la utilizzi come abitazione principale	0,8 per cento
6G altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in comodato d'uso gratuito (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) a condizione che il comodatario, diverso dal parente sino al secondo grado (in linea retta e collaterale), la utilizzi come abitazione principale	1,06 per cento
6H altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) a disposizione	1,14 per cento

5. di confermare per l'anno 2024 l'aumento fino alla misura del 1,14 per cento l'aliquota IMU relativa alle abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno, in applicazione del comma 755 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

6. di dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

Rilevata l'urgenza di provvedere anche al fine di consentire la tempestiva approvazione degli strumenti di programmazione per il periodo 2024 – 2026 nel rispetto del principio del conseguimento e del mantenimento degli equilibri di bilancio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE
ANNO 2024.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Vincenza Filippi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale Generale

Antonio Salantri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

Collegio dei revisori

Verbale n. 42 del 15-12-2023

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale relativa a “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2024”

Il giorno quindici del mese di dicembre dell'anno 2023, alle ore 15,45 si è riunito – in videoconferenza - il Collegio dei Revisori dell'Ente, nelle persone di:

- Lucia Batistoni – presidente;
- Riccardo Vitti – membro effettivo;
- Marco Nottoli – Membro effettivo;

per esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di delibera richiamata in oggetto, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000.

premesse

- che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

- che con la proposta di delibera in oggetto il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, intende provvedere alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno 2024, nelle misure di seguito indicate:

FATTISPECIE IMPOSITIVA DM 7/07/2023	ALIQUOTA
1 Abitazione principale di categoria A1, A8, A9 -	0,6 per cento
2 Fabbricati rurali ad uso strumentale -	0,0 per cento
3 fabbricati appartenenti al gruppo catastale D -	1,06 per cento
4 Terreni agricoli -	0,76 per cento
5 Aree fabbricabili -	1,06 per cento
6 altri fabbricati - applicabile in via residuale a tutte le fattispecie afferenti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, che non presentano le condizioni sotto elencate	0,76 per cento

6A altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento agli immobili di categoria A10, B, C a disposizione	1,06 per cento
6B altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento agli Immobili di categoria A10, B, C locati	0,9 per cento
6C altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i., nel rispetto del protocollo d'intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo	0,1 per cento
6D altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno	1,06 per cento
6E altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno	1,14 per cento
6F altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in comodato d'uso gratuito (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) a condizione che il comodatario abbia un grado di parentela sino al secondo grado (in linea retta e collaterale) e la utilizzi come abitazione principale	0,8 per cento
6G altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in comodato d'uso gratuito (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) a condizione che il comodatario, diverso dal parente sino al secondo grado (in linea retta e collaterale), la utilizzi come abitazione principale	1,06 per cento
6H altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) con riferimento alle abitazioni (e relative pertinenze) a disposizione	1,14 per cento

Considerato che:

- le aliquote stabilite sono conformi alle norme vigenti;
- risultano rispettate le relative disposizioni in materia;
- l'atto consente il perseguimento nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio:

tutto ciò premesso e considerato il collegio dei revisori visti anche:

- il Dlgs 267/2000;
- lo statuto del comune;
- il regolamento di contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, c. 1 del Dlgs 267/2000;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale relativa a “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2024”

La riunione è tolta essendo le ore 16,35.

I REVISORI DEI CONTI

Lucia Batistoni

Riccardo Vitti

Marco Nottoli

Firma apposta digitalmente



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2024.

Ufficio Proponente: Unità Organizzativa Bilancio, tributi, Partecipate SUAP, Commercio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

DICHIARA

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

e

visto il vigente art. 49, c. 1 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 147- bis del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

visto l'art. 34, c. 5 dello Statuto;

visto l'art. 3 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 31.01.2013, modificato con deliberazione n. 71 del 26.07.2016;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: Favorevole

NOTE:

Cecina , li 18/12/2023

Il Responsabile

SERENA MODRIC / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE
ANNO 2024.

Ufficio Proponente: Unità Organizzativa Bilancio, tributi, Partecipate SUAP, Commercio

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
Favorevole

NOTE:

Cecina , lì 18/12/2023

Il Responsabile
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
SERENA MODRIC / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

Allegato alla deliberazione del Commissario N. 7 del 18/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE
ANNO 2024.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2023. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 18/12/2023.

Cecina, lì 03/01/2024

Il Segretario Generale
Antonio Salanitri / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

Allegato alla deliberazione del Commissario N. 7 del 18/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE
ANNO 2024.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

La deliberazione allegata:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, mediante inserimento nel sito informatico comunale – Sezione Albo Pretorio.
- Ai sensi dell'art. 125, del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri.

Cecina, lì 08/01/2024

Il Segretario Generale
Antonio Salanitri / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)